

Se vogliamo fare una cosa decente, a me sembra che questi collegi di avvocati li dobbiamo stabilire soltanto presso le Corti di appello; allora questo collegio sarà numeroso, allora vi saranno le illustrazioni del foro, allora vi sarà libertà di scelta in coloro che debbono rappresentare il corpo degli avvocati addetti a quella Corte, allora questo collegio di avvocati avrà i mezzi per sostenere le spese che sono necessarie.

Io faccio parte del Consiglio di disciplina della Camera degli avvocati presso la Corte d'appello di Firenze, e per esperienza so quali spese occorrono, so quali affari vengano continuamente, so come occorra sempre provvedere all'acquisto di libri, e, a dir vero, spesso siamo in acque basse, benchè il numero degli avvocati sia considerevole.

E voi volete fare un collegio d'avvocati, un Consiglio d'ordine composto di 12, di 15 membri? Questo sarà sempre un corpo minuscolo che non corrisponderà per nulla allo scopo della legge e alla ragione per la quale queste corporazioni vengono istituite. Quindi, qualora l'onorevole guardasigilli e la Commissione non dissentissero, io proporrei che noi restringessimo il numero di questi collegi d'avvocati e di questi Consigli d'ordine alle Corti d'appello.

SAMARELLI. Quest'articolo indubitatamente ha uno scopo che tiene alla dignità del foro più che ad altro. È necessario che questi collegi di avvocati possano adempiere all'ufficio loro, ed allo scopo pel quale sono istituiti, colla maggiore efficacia. Per conservare la dignità propria, è mestieri che esercitino sul foro la maggiore vigilanza per lo esatto adempimento di un ufficio così nobile ed indipendente, qual è quello di ciaschedun avvocato.

Nelle provincie meridionali noi abbiamo, a cagione d'esempio, la Corte d'appello di Napoli da cui dipendono tribunali molto lontani, come sono quelli di Melfi, di Matera, di Lagonegro, a moltissime miglie di distanza. Il collegio di disciplina istituito solo presso la Corte di Napoli, come farebbe ad esercitare la vigilanza ed ogni altra ingerenza verso il ceto degli avvocati residenti presso tribunali così lontani?

Abbiamo la Corte d'appello di Trani, dalla quale dipendono fra gli altri i tribunali di Lecce e di Taranto. Che vigilanza potrebbe esercitare il Consiglio degli avvocati di Trani su quelli di Lecce o di Taranto?

Io quindi mi compiaccio del discentramento che s'introduce pei collegi degli avvocati, dal quale mi riprometto positivi vantaggi; ma non intendo bene la obbiezione che fa l'onorevole mio amico Baraz-

zuoli circa il numero degli avvocati esercenti. Anche tre soli possono costituire un collegio, il quale anche in un tribunale ove è assai limitato il numero degli avvocati, potrà utilmente adempiere il suo Ministero, che consiste principalmente nel conservare il decoro e la dignità del piccolo foro, tenendolo disciplinato.

Accetto dunque ben volentieri il sistema proposto dal ministro ed approvato dalla nostra Giunta, che consiste nello stabilire presso ogni Corte d'appello ed ogni tribunale un collegio di avvocati; e riconosco che si faccia eccezione nel solo caso in cui il numero degli avvocati esercenti sia troppo ristretto: impera allora la necessità delle cose.

PRESIDENTE. L'onorevole Fossa ha la parola.

FOSSA. Io non ho domandato la parola, ma se mi fosse permesso aggiungerei solo che appoggio la proposta dell'onorevole Barazzuoli.

PRESIDENTE. Onorevole Barazzuoli, formoli la sua proposta.

BARAZZUOLI. Qualora la Commissione ed il Ministero fossero d'accordo, la formolerò; ma se non vi è l'accordo, non voglio far perdere il tempo alla Camera con una proposta la quale non serva ad uno scopo pratico.

OLIVA, relatore. La Commissione apprezza grandemente le osservazioni fatte dall'onorevole Barazzuoli, e ritiene che sia conforme alla logica della legge, ed alla dignità stessa degli avvocati a cui si vuole provvedere, che i collegi siano costituiti in guisa da offrire anche col numero dei loro componenti quelle garanzie che loro si chiedono.

Se non che parrebbe alla Commissione che, oltre al sistema proposto dall'onorevole Barazzuoli, ce ne sarebbe un altro il quale potrebbe provvedere allo stesso scopo, e sarebbe quello di stabilire per la composizione dei collegi un *minimum* più elevato di quello che nel presente progetto si propone.

Ora, il progetto che si discute prescrive il numero di sei, come numero *minimum* per la costituzione del collegio; io credo che si potrebbe elevare il numero a quindici, così si verrebbe in conclusione ad ottenere lo scopo a cui l'onorevole Barazzuoli tende. Imperciocchè, nella sede dei tribunali di prima cognizione, è difficile che si riscontri quel numero di quindici avvocati che basti a costituire un collegio; per conseguenza saranno necessariamente portati dalla forza delle cose ad aderire al collegio che sedesse presso la sede della Corte di appello. Dunque io credo che praticamente i due sistemi tendano allo stesso scopo, e lo raggiungano egualmente. Se in questo senso l'onorevole Barazzuoli volesse modificare la sua proposta, per parte della Commis-